

Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione II civile

Il Tribunale riunito in camera di consiglio in data **19.01.2023** nelle persone dei sottoscritti magistrati:

dott.ssa Caterina Macchi	Presidente
dott.ssa Guendalina Pascale	Giudice
dott. Luca Giani	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

nel procedimento n. **45-1//2023 R.G.** avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:

ARES S.R.L. (C.F. e P.IVA 03010540965) con sede legale in CORSO EUROPA N. 161, RHO (MI),

RICORRENTE IN PROPRIO

letto il ricorso di **liquidazione giudiziale** presentato in data 16.01.2023 dalla suddetta società;

letta la documentazione prodotta;

udita la relazione del giudice incaricato dell'istruttoria,

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:

- sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente la sede legale è situata in RHO (MI) né risulta altrimenti individuabile un'altra sede principale;
- la società debitrice ha depositato la documentazione prevista dall'art. 39 l.f. e ha in particolare dimostrato di essere un'impresa che esercita attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. e di non presentare congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII e segnatamente si consideri che presso il Registro delle Imprese, come da visura agli atti, non risultano formalmente depositati bilanci successivi all'esercizio 2018; ad ogni modo dalla documentazione prodotta e segnatamente dalle "bozze" di bilancio prodotte dal ricorrente in proprio risulta superata la soglia (euro 500.000) prevista

per i debiti essendo le passività pari ad oltre 15 milioni (Cfr. “bozza” bilancio relativo all’esercizio al 31.12.2021, “bilancino di verifica” e situazione patrimoniale).

Ai sensi dell’art. 49 co. 5 CCII l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è pertanto complessivamente ben superiore a € 30.000 come da dichiarazioni confessorie di parte debitrice e come da “bilancio di verifica” al 2022 depositato unitamente al ricorso;

- la ricorrente in proprio si trova in stato di insolvenza secondo quanto previsto dall’art. 121CCII, come risulta dimostrato dalle sue stesse ammissioni (l’esistenza di ingentissimi debiti scaduti non pagati), la perdita di bilancio con la quale è stato chiuso il bilancio (invero in bozza) al 31.12.2021, nonché dalla copiosa documentazione contabile allegata, da cui emerge che l’istante non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, nonché da quanto prodotto in ordine alle plurime azioni esecutive immobiliari afferenti i cespiti di proprietà di parte debitrice oggetto di aggiudicazione per importi di realizzo significativamente inferiori rispetto a quanto appostato originariamente in bilancio per i predetti cespiti; azioni esecutive immobiliari alcune delle quali ancora in essere come da prospetto riepilogativo prodotto da parte ricorrente *sub* doc. 4 (produzione documentale, invero, non numerata nell’elenco in calce al ricorso);

PQM

Visti gli articoli 26 e ss CCII;

1. **DICHIARA** l’apertura della liquidazione giudiziale di **ARES S.R.L.** (C.F. e PIVA 03010540965) con sede legale in CORSO EUROPA N. 161, RHO (MI);
2. **DICHIARA** che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
3. **NOMINA** giudice delegato il dott. Luca Gianì;
4. **NOMINA** Curatore il dott. LUIGI DONZELLI professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 358 CCII;
5. **ORDINA** al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell’elenco dei creditori corredato dall’indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell’articolo 39 CCII;
6. **FISSA** l’adunanza per l’esame dello stato passivo in data **17.05.2023** alle ore 11.00 davanti al giudice delegato, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell’art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo; udienza che verrà celebrata con modalità da remoto mediante

- applicativo Teams tramite lo specifico link del G. D che verrà successivamente comunicato dal Curatore ai creditori;
7. **ASSEGNA** ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
 8. **AVVISA** i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
 9. **AUTORIZZA** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
 10. **ORDINA** al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
 11. **ORDINA** al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a

richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

12. **ORDINA** che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile in data 19/01/2023.

Il Giudice estensore
dott. Luca Giani

Il Presidente
dott.ssa Caterina Macchi